

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4336

ANNESSO

*ai sensi dell'articolo 126-bis,
comma 2-bis, del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

—————

Misure in materia fiscale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge collegato «ordinamentale» alla legge finanziaria per l'anno 2000 costituisce il frutto della politica economica di questi anni e la base su cui poggiare una più forte crescita dell'occupazione, avviando altresì una riduzione graduale e significativa della pressione fiscale.

In ogni caso esso contiene norme che si inquadrano nel complesso degli impegni comunitari alla stabilizzazione ed alla politica di bilancio orientata al pareggio, tuttavia senza introdurre nuovi tributi così non prevedendosi alcun aumento del prelievo.

Degna di rilievo ed in qualche modo centrale è la previsione di misure di contrasto all'evasione e di reazione alla esistenza dei cosiddetti paradisi fiscali, a completamento del disegno della precedente legge finanziaria 1999 che aveva disciplinato i trasferimenti di residenza all'estero, con l'intento di colpire il fenomeno dei trasferimenti fittizi delle persone fisiche, aventi come unico scopo la scelta di un ordinamento con fiscalità privilegiata.

Mancava tuttavia una disciplina generale in materia di imprese estere partecipate che fosse capace di colpire il cosiddetto *tax shopping*, pratica frequente nell'operatività dei gruppi multinazionali.

In questo senso l'articolo 1 del collegato colma una lacuna normativa e completa un «micro-sistema» di normazione antielusiva destinato probabilmente nel prossimo futuro a conoscere ulteriori interventi, in rispondenza all'affinarsi degli strumenti di contrasto all'evasione ed alla sempre più precisa classificazione delle tipologie di operazioni elusive permesse dalle caratteristiche del capitale finanziario che si muove sullo scenario internazionale.

Tali misure normative si inquadrano perfettamente nel vasto disegno di armonizza-

zione fiscale e lotta alla concorrenza fiscale dannosa in corso di realizzazione in sede di Unione europea, processo di lungo respiro che vede come obiettivo finale possibile «l'eguagliamento» delle basi imponibili e delle aliquote, ed un sempre maggiore interessamento dell'Unione europea anche alle tematiche dell'imposizione diretta.

Le altre misure previste dal disegno di legge - pur avendo natura talvolta specifica - sono di razionalizzazione del prelievo, quali quelle in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio (articolo 2) o le modifiche alla disciplina dei redditi d'impresa (articolo 3).

Misure di semplificazione sono invece quelle previste dagli articoli 8, sulle tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo, e 9 sulla tassa sui ricorsi straordinari, mentre gli articoli 6 e 11 costituiscono misure di adeguamento necessario alla disciplina comunitaria in materia di rottami e di autotrasporto.

Si tratta di ritocchi normativi volutamente minimali, in quanto la definizione della riforma cosiddetta «Visco», attuata con i decreti legislativi negli anni fra il 1997 ed il 1999, rende ormai necessaria l'adozione di una prospettiva per il legislatore fiscale di «stabilità del sistema normativo», tale da evitare il rincorrersi continuo di modifiche normative, limitando gli interventi alle correzioni necessarie ed alle innovazioni imposte dalle necessità della congiuntura.

Articolo 1 - Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione

L'impegno internazionale volto a combattere l'evasione e la frode fiscale si svol-

ge ormai intensamente nelle diverse sedi di cooperazione fiscale; particolare attenzione viene rivolta ad evitare l'uso dei cosiddetti paradisi fiscali nelle strutturazioni di gruppi multinazionali. Un dato comunque acquisito nei diversi ambiti di discussione è la necessità che gli ordinamenti nazionali si dotino degli strumenti giuridici più opportuni.

L'ordinamento nazionale prevede diverse disposizioni volte a evitare il ricorso, a fini elusivi, alla disciplina degli ordinamenti a fiscalità privilegiata. In particolare, in materia di reddito d'impresa l'articolo 76, comma 7-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dispone l'ineducibilità delle componenti negative derivanti da operazioni intercorse con determinati soggetti residenti in alcuni paesi; il comma 1-bis dell'articolo 96 prevede una esclusione dal beneficio della tassazione ridotta al 40 per cento dei dividendi esteri provenienti da società collegate residenti nei cosiddetti «paradisi fiscali»; in materia di tassazione delle persone fisiche, la recente introduzione del comma 2-bis nell'articolo 2 del TUIR ha stabilito una presunzione relativa di residenza a carico dei cittadini italiani emigrati in Stati o territori individuati con apposito decreto del Ministro delle finanze.

L'intervento attuato con questo provvedimento mira ad introdurre nel nostro ordinamento una legislazione modellata sul cosiddetto sistema delle *controlled foreign companies* (CFC) *legislation*, secondo cui, in estrema sintesi, si provvede ad imputare al soggetto residente il reddito delle proprie partecipate estere, a prescindere dal momento di distribuzione dello stesso.

Questo tipo di legislazione, internazionalmente riconosciuta, tiene conto dei lavori svolti in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e la sua adozione è stata recentemente raccomandata da tale organizzazione.

Il Consiglio dell'OCSE, infatti, in occasione dell'adozione del rapporto *Harmful Tax Competition - An Emerging Global Is-*

sue nel 1998, nella raccomandazione 1 (Allegato 1 al rapporto) - concernente le norme in materia di società controllate estere o regole equivalenti - ha invitato gli Stati membri che non dispongano di sistemi di tassazione sul modello CFC a considerare la possibilità di introdurli. Con la presente legge, lo Stato italiano intende quindi uniformarsi alla raccomandazione dell'Organizzazione.

A questi meccanismi l'OCSE ha, inoltre, dedicato uno studio comparato (*Controlled Foreign Companies Legislation*, Parigi 1996), dal quale è emerso che, alla data della pubblicazione del documento, 14 paesi membri dell'Organizzazione adottano un sistema di tassazione di tipo CFC, e che il sistema statunitense è quello più risalente nel tempo (1962).

Si tenga anche presente che, presso la stessa Organizzazione, in seguito all'approvazione del citato rapporto *Harmful Tax Competition*, proseguono i lavori del *Forum on Harmful Tax Practices* volti ad identificare un elenco comune degli Stati e degli ordinamenti che adottano regimi preferenziali di tassazione.

In particolare, la presente disposizione introduce delle misure antielusive finalizzate a limitare gli effetti distorsivi derivanti dal ricorso, da parte di soggetti italiani, alla costituzione di imprese, od altri enti, localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, per ottenere risparmi d'imposta.

Viene in sostanza prevista - ove le imprese residenti, nello strutturare la propria articolazione internazionale, ricorrono alla localizzazione in territori a fiscalità privilegiata per fini non effettivamente connessi alla propria attività produttiva - l'estensione a queste articolazioni del principio di tassazione dell'utile mondiale anche quando l'attività venga svolta tramite una filiazione ed indipendentemente dalla distribuzione dei relativi utili. Viene quindi anticipato il momento impositivo in coerenza con quanto avviene nel caso in cui l'impresa residente

operi all'estero attraverso una stabile organizzazione.

Più in particolare, la norma si rende applicabile nei confronti delle persone fisiche residenti e dei soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che detengano, direttamente o indirettamente, tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento in imprese, società o altri enti residenti in territori con regime fiscale privilegiato. In proposito si precisa che la percentuale di partecipazione è stata fissata in coerenza con quella stabilita dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 (cosiddetta «direttiva madrefiglia»). Ovviamente, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati al soggetto residente in proporzione alla partecipazione da esso detenuta; per determinare il livello di partecipazione, si tiene conto sia delle azioni o quote detenute, sia dei diritti di voto ovvero dei diritti relativi alla distribuzione di utili o riserve.

Tali disposizioni si rendono comunque applicabili, a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta, nel caso in cui la partecipazione stessa abbia un valore di almeno 15 miliardi di lire.

Per tenere conto delle sostanziali esigenze di strutturazione produttiva delle imprese residenti, viene stabilita una esclusione dall'imputazione del reddito ove l'attività svolta dal soggetto non residente partecipato abbia effettivamente carattere industriale e commerciale e si svolga nel mercato del paese in cui ha sede.

Viene anche stabilito che i redditi imputati in base a tale norma sono determinati secondo le disposizioni del titolo I, capo VI, del TUIR.

Relativamente ai redditi imputati al soggetto residente - al fine di evitare la doppia imposizione che si determinerebbe ove, nel momento della successiva distribuzione degli utili, non si tenesse conto che i redditi corrispondenti sono già stati assoggettati a tassazione in Italia - viene stabilito che gli utili distribuiti concorrono alla formazione

del reddito del soggetto residente per la parte che eccede l'ammontare complessivo assoggettato a tassazione, anche negli esercizi precedenti.

L'intervento in materia di CFC richiede, inoltre, un coordinamento delle norme esistenti in materia di rapporti intersocietari che intercorrono con imprese collocate in paesi a fiscalità privilegiata, contenute nei commi *7-bis* e *7-ter* dell'articolo 76 del TUIR. In questo senso, tra l'altro, oltre a rendere coerenti i criteri di applicazione della suddetta normativa con la nuova disciplina, è stato sancito il principio di alternative di dette norme con quella di cui all'articolo *127-bis*.

Si apportano quindi talune modifiche all'articolo 20, comma 2, lettera *b)*, del TUIR, concernente l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato. In particolare, si è disposto che si considerano in ogni caso prodotti nel territorio dello Stato, e sono, quindi, imponibili, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere *c)*, *f)*, *h)*, *h-bis)*, *i)* e *l)* del comma 1 dell'articolo 47 del TUIR, sempreché corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Pertanto, con la predetta modifica tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che si considerano in ogni caso prodotti nel territorio dello Stato rientrano, non soltanto quelli individuati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 47 del TUIR (ossia le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, e gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati nell'articolo 10 del TUIR tra gli oneri deducibili), ma anche le somme corrisposte a titolo di borse di studio [lettera *c)*], le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 [lettera

h-bis]), le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni [lettera *f*]), nonché i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili [lettera *l*]).

Articolo 2 – *Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio*

La norma estende l'applicazione dei criteri di valutazione delle operazioni «fuori bilancio» previsti dall'articolo 103-*bis*, comma 2, del TUIR per gli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992 anche agli altri soggetti che le effettuano.

Si rammenta che l'articolo 103-*bis* è stato inserito nel TUIR dal decreto-legge n. 416 del 1994, convertito dalla legge n. 503 del 1994, nell'ambito delle norme di adeguamento dei redditi d'impresa alla nuova disciplina di bilancio introdotta dai decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992. Tale articolo disciplina i criteri di concorso alla formazione del reddito dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cosiddette operazioni «fuori bilancio»: trattasi di contratti o negozi già perfezionati ma che non sono stati eseguiti da alcuna delle controparti o che, comunque, danno luogo a diritti ed obblighi non immediatamente iscrivibili fra le attività e le passività dello stato patrimoniale.

Nell'attuale realtà operativa, specie delle imprese medio-grandi, tali strumenti finanziari sono utilizzati in modo sempre più frequente. Si considerino, in particolare, le cosiddette *holding* industriali nonché le imprese di assicurazioni la cui operatività, specie nel settore vita, è interessata in modo particolare dalla finanza derivata, tant'è che l'ISVAP, a tutela degli assicurati, ha ritenuto di disciplinarne l'utilizzo, definendo i presupposti, le condizioni per l'utilizzo in relazione agli attivi a copertura delle riserve tecniche e la valutazione ai fini di detta co-

pertura (cfr. il provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, e successive modificazioni).

Tenuto conto che né il decreto-legislativo n. 127 del 1991, per le imprese industriali e commerciali, né il decreto-legislativo n. 173 del 1997, per le società di assicurazione, prevedono regole di valutazione delle operazioni in argomento, la norma si limita a recepire, ai soli fini fiscali, i criteri cui fa riferimento il comma 2 del citato articolo 103-*bis*.

Pertanto, dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999, anche per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari rileverà ai fini fiscali la valutazione delle operazioni «fuori bilancio». Conseguentemente, ove tali operazioni siano valutate in bilancio con criteri corrispondenti a quelli presi a riferimento dal primo periodo dell'articolo 103-*bis*, comma 2, i componenti di reddito derivanti dalla valutazione così operata concorreranno a formare il reddito d'impresa, nel rispetto dei limiti stabiliti dal terzo periodo della predetta disposizione.

È appena il caso di evidenziare che la norma consente in via di principio l'allineamento dei valori civili e fiscali e non comporta perdite di gettito, in quanto la valutazione delle operazioni «fuori bilancio» è fiscalmente improntata a neutralità determinando in ciascun esercizio la concorrenza alla formazione del reddito di componenti sia positivi che negativi.

Articolo 3 – *Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa*

Come è noto l'articolo 2, commi 8 e seguenti, della legge n. 133 del 1999, ha introdotto un'agevolazione a carattere temporaneo per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di tale legge (18 maggio 1999) e per quello successivo a favore delle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi e, al contempo, incrementano il patrimonio netto attraverso accantonamenti di utili a riserva o

conferimenti in denaro. In particolare l'agevolazione consiste nella riduzione dell'aliquota d'imposta al 19 per cento sulla parte di reddito corrispondente al minore tra i parametri considerati. Ne consegue che essa opera in ciascuno di tali esercizi solo se vengono posti in essere entrambi i suddetti parametri. In questo modo, tuttavia, vengono penalizzate le imprese che nel biennio in parola attuano gli investimenti e l'incremento patrimoniale con tempistiche diverse: il caso più eclatante è quello, ad esempio, dell'impresa che in un esercizio realizza investimenti e nell'altro attua incrementi di patrimonio; analogamente penalizzate possono risultare anche le imprese che attuino uno di tali numeri interamente in un esercizio e l'altro a *tranches* nel corso del biennio in parola. Per ovviare a questa situazione, con la norma si consente alle imprese di computare nel secondo dei periodi considerati il parametro realizzato nel primo che non abbia avuto, in tutto o in parte, effetti ai fini dell'agevolazione per mancanza dell'altro presupposto. Ovviamente, di questa opportunità possono avvalersi le imprese che abbiano realizzato nel primo esercizio tanto investimenti in beni nuovi quanto incrementi di patrimonio ma che non abbiano goduto dell'agevolazione per mancanza di reddito imponibile.

Quanto ai beni suscettibili di formare oggetto di investimento agevolato, è stata rimossa la condizione, foriera di incertezze, che prevedeva per gli immobili di categoria D/1 sia l'utilizzo diretto da parte dell'impresa sia la collocazione in essi degli impianti oggetto degli investimenti. La norma agevola gli investimenti in immobili appartenenti alla categoria catastale D/1 che siano utilizzati dal possessore per l'esercizio della propria impresa (vanno esclusi quindi quelli dati in locazione). Analogamente si è previsto che l'agevolazione spetti, con riferimento alle porzioni realizzate nel periodo agevolabile, in presenza di immobili costruiti in appalto o in economia che non risultino ultimati al termine dell'esercizio, a

condizione che i beni siano destinati a detta finalità da parte del soggetto che ne ha commissionato ovvero ne cura la costruzione.

Articolo 4 - *Misure di razionalizzazione concernenti i buoni ordinari comunali*

Come noto, i titoli obbligazionari emessi dagli enti locali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, rientrano tra i titoli ai quali si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Relativamente a questi titoli, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo ha stabilito che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'interno, sono determinate:

- a) le modalità per l'applicazione ed il versamento dell'imposta sostitutiva;
- b) le modalità di retrocessione agli enti emittenti, da parte dello Stato, della quota di gettito derivante dall'imposizione sul reddito, che è stata prevista in misura non superiore all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 239 del 1996.

Inoltre, sempre con riferimento ai titoli in questione, l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo appena citato ha espressamente sancito la soppressione di qualsiasi disposizione non compatibile con la nuova disciplina. Pertanto, si deve ritenere che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 35 della citata legge n. 724 del 1994, ove contrastanti con la disciplina recata dal decreto legislativo n. 239 del 1996, debbano considerarsi non operanti e, quindi, che ai titoli in questione non si possa applicare un trattamento diverso da quello previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per i titoli di Stato, ai quali essi sono equiparati.

Conseguentemente, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, agli enti territoriali emittenti compete:

1) tutta l'imposta sostitutiva applicata nei confronti dei cosiddetti «nettisti» (per tali dovendosi intendere i soggetti nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento);

2) la quota parte dell'imposta dovuta dai cosiddetti «lordisti» i quali sono tenuti ad includere i proventi dei titoli obbligazionari nelle proprie dichiarazioni dei redditi. L'importo retrocedibile non può essere comunque superiore al 12,50 per cento dei proventi dei titoli in questione che, a tal fine, si considerano tassati fino a concorrenza del reddito imponibile assoggettato alle imposte sui redditi. Pertanto, nel caso in cui i predetti «lordisti» non siano assoggettati ad imposizione (ad esempio, perché in perdita o esenti), nessun importo può essere retrocesso agli enti territoriali;

3) l'imposta sostitutiva dovuta dagli organismi di investimento collettivo.

Nessuna retrocessione compete inoltre agli enti emittenti relativamente ai proventi dei titoli posseduti da soggetti non residenti che fruiscono del regime di non imponibilità ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 239 del 1996, atteso che la retrocessione presuppone il pagamento delle imposte (sia pure in forma sostitutiva), da parte dei contribuenti.

Tuttavia, l'applicazione della descritta normativa comporterebbe un notevole sforzo per calcolare la quota da retrocedere agli enti emittenti sia da parte delle amministrazioni pubbliche interessate sia da parte degli intermediari.

Ciò premesso, con le disposizioni di cui all'articolo 4 si è previsto che l'imposta sostitutiva, applicata dagli intermediari, sia versata direttamente sul conto unico già utilizzato per tutti gli altri titoli soggetti alla medesima imposta. Ne consegue una semplificazione notevole degli adempimenti dei

predetti intermediari, evitando l'apertura di singoli conti per ciascun ente territoriale emittente i titoli.

Al fine di rispettare comunque la finalità della norma originaria che era volta a garantire delle entrate agli enti territoriali, è stato stabilito che la quota di retrocessione dovuta a tali enti sia pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito. Ciò consente, peraltro, di evitare che eventuali esenzioni o la mancata applicazione dell'imposta possano creare preferenze nei confronti del mercato domestico piuttosto che di quello internazionale.

Con la disposizione di cui al comma 2 è stato previsto, inoltre, il versamento da parte degli intermediari dell'imposta sostitutiva fino ad ora applicata, maggiorato dei relativi interessi.

Articolo 5 - *Proroga dell'indetraibilità dell'IVA sui veicoli*

Com'è noto, in ambito comunitario è in fase di predisposizione la direttiva che regola le ipotesi di indetraibilità oggettiva dell'IVA sugli acquisti di taluni beni e servizi, che per loro natura sono tali da soddisfare anche bisogni privati. In attesa della definitiva approvazione di tale normativa comunitaria, con l'articolo in esame si è disposta la proroga, per il solo anno 2000, della vigente disciplina interna concernente l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti di veicoli. Il Governo, infatti, si è impegnato, in ambito comunitario, ad accettare il principio che la indetraibilità dell'IVA sui predetti acquisti non può essere totale.

Articolo 6 - *Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero*

Con l'articolo in esame, vengono apportate alcune correzioni al decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 633 del 1972, aventi finalità di coordinamento (per tenere conto di modifiche che sono intervenute nel tempo) nonché di prevedere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le importazioni di rottami e materiali di recupero in genere.

In particolare, vengono modificati i rinvii all'articolo 74, commi settimo ed ottavo (aventi ad oggetto le disposizioni relative al settore del commercio di rottami e simili), in quanto, per effetto dell'inserimento di un nuovo comma nell'articolo 74, le disposizioni da richiamare sono ora quelle contenute nei commi ottavo e nono dello stesso articolo.

Articolo 7 - *Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche*

L'articolo è finalizzato ad introdurre disposizioni che rimuovano gli ostacoli di natura fiscale che disincentivano le donazioni di libri ed altri prodotti editoriali nonché di dotazioni informatiche a favore di taluni soggetti. A tal fine, si prevede, per quanto riguarda l'IVA, che i beni oggetto delle suddette donazioni siano, in presenza di particolari requisiti individuati con regolamento ministeriale, considerati distrutti. Tale presunzione consente al donante di cedere i beni senza applicare l'imposta e, al contempo, di non perdere il diritto di detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi ai medesimi beni. Analogamente, si prevede, ai fini delle imposte sui redditi, che il valore normale dei beni in questione non costituisce ricavo per i soggetti che effettuano le donazioni.

Con il comma 2 si prevede che per il periodo d'imposta 2000 le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili anche alle cessioni gratuite di dotazioni informatiche ai propri dipendenti. A tal fine il valore delle donazioni non costituisce compenso in natura ai sensi del comma 1 dell'articolo 48 del TUIR.

Articolo 8 - *Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse di concessione governativa e di imposta di bollo*

Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, all'articolo 10, comma 6-bis, ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze con il quale approvare la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative e realizzare al contempo un'opera di razionalizzazione e accorpamento della tariffa stessa. Detto decreto ministeriale è intervenuto in data 20 agosto 1992. Successivamente sono sorti dei dubbi interpretativi sulla natura regolamentare o meno del decreto. Per fugare ogni incertezza l'articolo in esame stabilisce che le tariffe vengano adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Considerato che gli stessi problemi si sono posti per il decreto ministeriale che ha approvato la nuova tariffa dell'imposta di bollo, si è previsto anche in questo caso l'adozione di un regolamento.

La disposizione di cui al comma 3, modificando il comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 127 del 1997, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la legalizzazione delle fotografie relative ai documenti personali.

Il comma 4, infine, è volto a rendere esente dall'imposta di bollo il quietanzamento effettuato a seguito di pagamenti eseguiti presso le banche ed i concessionari di somme iscritte a ruolo e non aventi natura tributaria. Tale esenzione è già operante ai sensi dell'articolo 7 della tabella di cui all'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, nel caso di pagamenti effettuati a mezzo di conto corrente postale e si rende necessaria sia per introdurre in materia di riscossione a mezzo ruolo un trattamento omogeneo ai fini dell'imposta di bollo, sia per consentire il materiale funzionamento del sistema di incasso a mezzo del canale bancario. Tale funzionamento sarebbe precluso nel caso in cui, a fronte del pagamento contestuale di tributi (già esenti) e di entrate extratributarie (oggi non esenti), l'operatore di sportello dovesse

essere chiamato a verificare la natura di ogni somma oggetto di versamento.

Articolo 9 – *Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari*

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è dovuta una tassa fissa di lire 2.000 elevata a lire 3.000 dall'articolo 4 della legge 25 aprile 1957, n. 283. Considerata la modesta entità della tassa e l'onere da sostenere per la sua riscossione con l'articolo in esame se ne prevede la soppressione.

Articolo 10 – *Razionalizzazione in materia di accisa sul metano per usi agevolati*

L'articolo in esame modifica la nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995 che distingue gli usi civili dagli usi industriali del gas metano. Questi ultimi fruiscono, come è noto, di una aliquota agevolata dell'accisa. La disposizione mira in primo luogo a inserire tra gli usi industriali anche le attività di ristorazione uniformando, quindi, la disciplina con quella delle attività alberghiere che godono di una aliquota agevolata anche se al loro interno forniscono servizi di ristorazione. In secondo luogo si stabilisce che si considerano compresi negli usi industriali, anche se l'attività è svolta senza fini di lucro, gli impieghi di gas metano negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni che assistono i disabili, gli orfani e gli anziani.

Articolo 11 – *Misure di neutralità fiscale in materia di autotrasporto*

La legge finanziaria del 1999, la n. 448 del 1998, all'articolo 8, comma 10, lettera e), ha previsto, in relazione agli aumenti

delle accise finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti (cosiddetta *carbon tax*), la concessione di alcune misure compensative in favore del settore dell'autotrasporto per conto terzi.

La disposizione comportando una deroga alla misura ordinaria delle accise in favore di alcuni soggetti richiedeva l'autorizzazione degli organi comunitari. La Commissione delle Comunità europee ha mosso alcuni rilievi alla disposizione in quanto discriminatoria nei confronti dell'autotrasporto per conto proprio rispetto a quello per conto terzi.

In relazione a tale orientamento comunitario la disposizione è stata modificata al fine di comprendere gli esercenti attività di trasporto merci per conto proprio fra i beneficiari delle misure compensative, escludendo solo i veicoli di portata utile inferiore a 9 tonnellate.

Il comma 1 della norma prevede che la compensazione in favore degli autotrasportatori che utilizzano mezzi di portata superiore alle 9 tonnellate avvenga mediante riconoscimento di un credito d'imposta. Le disposizioni contenute nell'articolo hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999, data in cui sono stati adottati gli incrementi dell'accisa con il citato articolo 8 della legge n. 448 del 1998.

Articolo 12 – *Liquidazione della Società esattorie vacanti*

Con la legge 4 agosto 1977, n. 524, venne prevista la gestione delle esattorie resesi vacanti da parte della Società esattorie vacanti spa (SEV), costituita dal Consorzio nazionale esattori (CNE), a carico del quale il legislatore pose l'onere di detenere almeno i tre quarti delle azioni. Nel tempo il CNE divenne titolare del 98,48 per cento del capitale sociale. La legge disciplinò le modalità di finanziamento prevedendo una contribuzione per il ripianamento dei bilanci passivi da porsi a carico degli esattori da riscuotersi a cura del Consorzio.

Con la fine del sistema esattoriale (31 dicembre 1989) e l'istituzione del nuovo sistema di riscossione, è venuto a cessare il principale scopo della società (assunzione della gestione delle esattorie vacanti) e la SEV venne posta in liquidazione, stato in cui tuttora si trova e nel quale ha definito tutte le posizioni debitorie nei confronti di terzi (banche).

Non potendo la legge n. 524 del 1977 esplicare più alcun effetto, né acquisitivo né gestionale, ma potendo, viceversa, determinare problematiche interpretative ai fini dell'adozione del provvedimento di chiusura della liquidazione da parte del tribunale di Roma (in particolare per la previsione contenuta nella legge istitutiva relativa al ripianamento delle perdite), con la presente norma si prevede la cessazione degli effetti della stessa.

Con il successivo comma 2 si provvede a sistemare contabilmente le integrazioni d'aggio a favore della SEV.

Infatti, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, i cessati esattori, SEV compresa, avevano diritto, al ricorrere di determinate condizioni, ad una integrazione dell'aggio incassato ovvero, in alternativa, ad un'indennità annuale a carico del bilancio dello Stato.

In mancanza di uno stanziamento adeguato di fondi nel bilancio dello Stato, le cessate Intendenze di finanza hanno decretato a favore degli esattori la corresponsione provvisoria dell'integrazione d'aggio e delle indennità annuali che è avvenuta mediante la concessione di tolleranza nei versamenti dovuti dagli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. La concessione di una tolleranza sui versamenti, che ha carattere di provvisorietà, deve essere definita e non può prorogarsi a tempo indeterminato.

Ciò può avvenire mediante la revoca delle tolleranze e la liquidazione totale delle integrazioni d'aggio e delle indennità annuali riconosciute alla SEV. L'importo defi-

nito a titolo di integrazione d'aggio o di indennità alternativa ammonta a lire 24.382.887.202.

Con l'accelerazione delle operazioni di chiusura della liquidazione della SEV, pertanto, si realizza una definizione automatica delle tolleranze esistenti nella misura del 99 per cento con risparmio da parte dell'erario di lire 250 milioni oltre interessi e, in caso di contenzioso, la rivalutazione monetaria.

Articolo 13 - *Forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari*

L'articolo 122, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, prevede che gli ufficiali giudiziari siano retribuiti anche con una percentuale, pari al 15 per cento dei crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato.

In conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dal 1° gennaio 1998 i crediti sui quali la citata percentuale deve essere calcolata sono riscossi attraverso il canale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi utilizzando un'apposita modulistica.

Complessi problemi legati all'acquisizione dei dati esposti dai debitori sulla citata modulistica hanno, però, reso impossibile ai concessionari la trasmissione agli ufficiali giudiziari delle informazioni a questi ultimi necessarie per formulare la proposta di liquidazione da inviare agli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'emissione dei mandati di pagamento.

Ciò premesso, stante l'evidente diritto degli ufficiali giudiziari a percepire quanto loro spettante e non essendo possibile ricostruire analiticamente l'entità degli importi sui quali calcolare la percentuale del 15 per cento, per gli anni 1998 e 1999, si è attribuito a ciascun lavoratore addetto agli uffici UNEP un importo che non si discosta da quello medio percepito nell'anno 1997 (ul-

timo anno di sicuro riferimento). Ovviamente dalle somme dovute in base a tale computo sarebbero detratti gli importi eventualmente già liquidati. La natura forfetaria dell'importo così liquidato, inoltre, esclude la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.

Resterebbe, comunque, salva la facoltà del lavoratore di rifiutare la somma così determinata.

Il problema della corresponsione dei compensi agli ufficiali giudiziari è stato risolto per il futuro in via amministrativa. Infatti la nuova modulistica consentirà il calcolo esatto delle somme spettanti.

Articolo 14 - *Semplificazione delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni*

L'attività che gli uffici finanziari sono tenuti a completare entro il 31 dicembre 2000 in connessione al recupero dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 per le imposte dirette e negli anni dal 1995 al 1998 per l'IVA, determinerà significative ricadute in materia di riscossione.

È, infatti, stimabile che, in conseguenza della citata attività, i concessionari del servizio nazionale di riscossione siano chiamati a notificare circa sei milioni di cartelle di pagamento. Ciò, naturalmente, avrà rilevanti ripercussioni sia per l'operatività dello stesso sistema dei concessionari (chiamati contestualmente al recupero dei crediti INPS oggetto di cartolarizzazione), sia nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti.

A tale riguardo, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione dei concessionari e, nel contempo, improntare alla massima trasparenza il rapporto con i contribuenti, con la norma si modifica la ordinaria procedura di riscossione dei carichi in argomento, assimilandola a quella sulla cui base si procederà dal prossimo anno, ai sensi dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 241 (articolo

13), e 18 dicembre 1997, n. 462 (articoli 2 e 3), al recupero delle somme dovute a seguito dell'effettuazione delle liquidazioni delle imposte sui redditi e di quella sul valore aggiunto.

La procedura può così riassumersi:

- invio dei ruoli resi esecutivi al Consorzio nazionale dei concessionari (CNC) e normale procedura di affidamento dei carichi, anche sotto il profilo contabile, ai concessionari;

- invio, a cura dello stesso sistema dei concessionari, tramite servizio di posta prioritaria, di appositi avvisi a tutti i contribuenti iscritti a ruolo. Tali avvisi, che hanno natura di mera comunicazione, conterranno, in forma chiara ed intelligibile, la richiesta di pagamento e le motivazioni della stessa, con l'avvertenza che in caso di pagamento entro una data predeterminata si otterrà la riduzione delle sanzioni nella misura del 50 per cento. In mancanza di pagamento del capitale, degli interessi e della sanzione ridotta, il concessionario procederà alla notifica della cartella di pagamento per l'importo integrale iscritto a ruolo. Alla comunicazione sarà allegato l'apposito modello premarcato di pagamento F35;

- il servizio di posta prioritaria garantirà che la consegna degli avvisi relativi ad ogni emissione avvenga non oltre una certa data (ciò per consentire l'attribuzione agli stessi contribuenti di non meno di trenta giorni);

- successivamente allo scadere del termine di pagamento attribuito ai contribuenti, i concessionari procederanno alla notifica delle cartelle nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito alla definizione della pendenza in forma agevolata;

- l'attività svolta dai concessionari per l'incasso delle somme corrisposte dai contribuenti a seguito della notifica dell'avviso sarà remunerata in misura inferiore a quella prevista per l'ordinaria forma di riscossione a mezzo ruolo dei carichi erariali.

La descritta procedura consentirà l'acquisizione in Tesoreria delle somme corrisposte sulla base dell'avviso entro la fine del

terzo mese successivo a quello di consegna dei ruoli al sistema dei concessionari (ad esempio le somme relative al ruolo consegnato il 25 marzo verrebbero incassate entro il 30 giugno). Ciò permetterà di introitare nel corso dell'anno 2000 importi che, sulla base della ordinaria procedura di riscossione, sarebbero incamerati nell'anno 2001, consentendo incrementi in termini di cassa tali da compensare il minore incasso derivante dall'abbattimento della sanzione. Ad esempio, mentre per i ruoli consegnati ai concessionari alla fine di luglio del prossimo anno, tenuto conto dei 4 mesi a disposizione dei concessionari per la notifica delle relative cartelle e dei successivi 60 giorni per i contribuenti per procedere al pagamento, gli importi in riscossione potrebbero venire incamerati non prima del 2001, adottando la procedura innanzi descritta, entro il 31 dicembre 2001, potrebbero recuperarsi le somme affidate in carico fino al mese di settembre 2000.

In termini di cassa si può stimare in circa 800 miliardi di lire la perdita di gettito derivante dalla diminuzione delle sanzioni, parzialmente recuperata sia dalla maggiore propensione al pagamento, derivante dall'abbattimento della sanzione stessa, sia dai risparmi sugli interessi derivanti dall'anticipazione dei pagamenti.

Occorre, inoltre, considerare il risparmio relativo ai minori compensi erogati ai concessionari stimabile in circa lire 100 miliardi.

Articolo 15 – *Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile*

Con il comma 1 dell'articolo si dispone che non si procede al versamento diretto presso gli agenti riscossori (concessionari, banche e uffici postali) degli importi iscritti in articoli di campione penale o civile che risultano inferiori a lire ventimila; la preeterminazione di una soglia minima sembra da preferire ad altra soluzione, pure ipotiz-

zabile, di ancorare l'obbligatorietà o meno del versamento all'importo dovuto dall'agente riscossore a titolo di compenso, dal momento che tale compenso è, allo stato, diverso a seconda del canale prescelto dal versante. Tuttavia, allorchè trattasi di importi dovuti a titolo di pena o comunque di sanzione pecuniaria, in considerazione della funzione deterrente che è alla base dell'irrogazione della sanzione stessa, si dispone che tali somme siano versate indipendentemente dal loro ammontare.

Inoltre, al fine di evitare di agevolare chi ha eseguito versamenti insufficienti, con il comma 2 si prevede l'obbligo del versamento, anche se l'importo da versare sia inferiore alla soglia di lire ventimila, allorchè tale importo costituisce il residuo di un versamento già precedentemente eseguito.

Articolo 16 – *Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione*

La modifica è volta a consentire di ampliare, con decreto ministeriale, l'ambito di applicazione del sistema dei versamenti unitari con compensazione previsto dal decreto legislativo n. 241 del 1997, permettendo, in tal modo, di utilizzare lo stesso per tutte le tipologie di entrate dovute sia sulla base di dichiarazione o denuncia sia di atto proveniente dall'ente creditore.

Articolo 17 – *Verifica delle incompatibilità dei giudici tributari*

L'articolo in esame assegna un termine di dieci mesi al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per verificare le posizioni di incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie e per adottare le relative determinazioni di decadenza. La disposizione, principalmente volta ad accelerare le procedure di verifica delle incompatibilità, prevede che i componenti del Consiglio addetti a tale verifica possano essere, su richiesta del Consiglio stesso, dispensati dalle attività ordinarie.

Articolo 18 – *Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline*

La norma prevede che i beni immobili in uso ai Monopoli di Stato non più utilizzati per la produzione del sale possano confluire nelle aree protette di nuova istituzione. Si stabilisce altresì che i beni compresi in tali territori possono essere oggetto di concessione a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio insistono i medesimi beni.

Articolo 19 – *Norma interpretativa*

La norma è interpretativa dell'articolo 27 della legge n. 513 del 1977 e di tutte le disposizioni che prevedono la facoltà di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare si prevede che in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto dell'alloggio che abbia presentato la domanda nei termini, l'amministrazione abbia l'obbligo di procedere nei confronti degli eredi.

Articolo 20 – *Concessioni in uso di beni dello Stato adibiti al culto*

Nel quadro delle opere pubbliche realizzate nelle aree oggetto di bonifica integrale, ubicate in diverse regioni, furono costruite, a carico dello Stato, alcune chiese con annesse case canoniche, che fanno parte del patrimonio dello Stato e sono state regolarmente assunte nella consistenza dei beni dell'ufficio finanziario competente per territorio.

Al riguardo, vennero anche impartite precise disposizioni per la regolarizzazione dei rapporti con gli Enti ecclesiastici che prevedevano, tra l'altro, la stipula di un atto concessorio e la corresponsione di un canone. La maggior parte di tali Enti, però, non ha aderito alla regolarizzazione dei rapporti, utilizzando in tal modo il bene statale senza

titolo e continuando a far gravare sul bilancio dello Stato le relative opere di manutenzione.

La norma, pertanto, stabilisce che i beni in questione sono concessi gratuitamente agli enti ecclesiastici che ne hanno l'uso secondo le modalità in concreto demandate ad una fonte regolamentare.

Articolo 21 – *Realizzazione di immobili del Ministero delle finanze*

La disposizione modifica l'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che prevede la possibilità di realizzare un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi di uffici unici del Ministero delle finanze. In particolare le risorse occorrenti per la realizzazione del programma sono assicurate attraverso la stipula di convenzioni con una o più imprese (laddove la vecchia disposizione faceva riferimento alle banche).

Articolo 22 – *Proroga di termini*

La disposizione introduce, al comma 1, una proroga per l'emanazione dei decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi d'impresa [lettera a) e la predisposizione di testi unici in materia fiscale lettera c)]. Tali differimenti sono giustificati dalla complessità della materia sulla quale si dovrà intervenire con lo strumento legislativo.

La norma prevede altresì il differimento relativo alla entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle disposizioni in materia di fondi pensione in quanto quella attualmente prevista (1° giugno 2000), intervenendo in corso d'anno, comporterebbe un notevole aggravio degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta e dei gestori di fondi pensione.

Articolo 23 – *Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano cambi (UIC)*

La norma risponde all'esigenza di dare piena attuazione anche sul piano tributario alle disposizioni del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 (legge di riordino dell'UIC) ed in particolare all'articolo 4 in forza del quale il bilancio dell'UIC stesso viene allegato a quello della Banca d'Italia e si uniforma ai criteri di redazione di quest'ultimo. La uniformità dei criteri di bilancio si inquadra nell'ottica di una più generale uniformità dell'ordinamento dell'UIC a quello della Banca d'Italia, sancita dall'articolo 2, comma 1, in ragione sia della strumentalità dell'ente rispetto a quest'ultima, sia dell'adeguamento delle disposizioni di legge ai principi comunitari.

La conformità alle regole comunitarie costituisce un profilo di primaria importanza, che si pone a fondamento della normativa di riordino dell'UIC, tanto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi degli articoli 117 (ex 109f), paragrafo 6, e 120 (ex 109i) paragrafo 2 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha sottoposto l'articolato del provvedimento di legge al preventivo parere della Banca centrale europea (BCE). Nel valutare positivamente il provvedimento nel suo complesso, la BCE si è soffermata sulle disposizioni riguardanti la uniformità dei criteri di bilancio, esprimendo parere favorevole sull'articolo 4, in quanto «prevede per il bilancio dell'UIC lo stesso trattamento previsto per quello della Banca d'Italia, in conformità all'articolo 27 dello Statuto» (del Sistema delle banche centrali europee, SEBC). La valutazione espressa dalla BCE sottolinea, come dato positivo, che il concetto di uniformità implica lo «stesso trattamento» per i bilanci dei due enti, da intendersi sotto tutti i profili.

Ne discende, sul piano logico-giuridico e di coerenza complessiva del sistema, la necessità di esplicitare normativamente l'assunto – finora implicito – che l'adozione da parte dell'UIC di criteri di bilancio uniformi a quelli della Banca

d'Italia assume rilevanza anche agli effetti tributari, così come previsto per quest'ultima dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

Articolo 24 – *Razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali*

La disposizione proposta, introducendo diversi elementi innovativi rispetto al sistema vigente, prevede la riforma dell'attuale complesso sistema dei diritti aeroportuali (diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili e di imbarco passeggeri, nonché la tassa erariale sullo sbarco e l'imbarco delle merci trasportate), che troverà applicazione anche alle misure di copertura dei costi dei servizi di controllo e di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 217, e all'articolo 8 del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, nonché ai diritti sulla fornitura dei carburanti per aeromobili, e dei canoni per la concessione delle gestioni aeroportuali, in funzione della razionalizzazione del sistema medesimo, secondo i seguenti principi di base:

trasformazione, a partire dal 1° gennaio 2001, dei diritti aeroportuali in tariffe corrispondenti, applicate dai gestori aeroportuali. Tale previsione comporterà l'attribuzione di una fondamentale rilevanza all'aspetto del corrispettivo dovuto in relazione ai servizi resi dai gestori con ricadute positive, in termini migliorativi, anche sulla qualità dei servizi medesimi;

fissazione dei criteri generali per la determinazione delle tariffe in argomento e dei metodi del loro periodico adeguamento demandata al CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

seguito una linea già tentata in passato, ma mai realizzata sinora, i criteri terranno conto della opportunità di differenziazione delle tariffe aeroportuali in funzione della tipologia di trasporto e, in linea generale, degli indirizzi programmatici che potranno esprimere il Ministero dei trasporti e della navigazione e il CIPE,

pur mantenendo fermo il divieto di discriminazione tra gli operatori;

determinazione dei parametri tariffari, in applicazione dei criteri e dei metodi come sopra definiti, demandata al Ministero dei trasporti e della navigazione;

recepimento dei predetti parametri tariffari nei contratti di programma stipulati con i gestori aeroportuali, con la conseguente attribuzione di un fondamentale rilievo pratico-operativo quindi ai contratti di programma medesimi;

definizione dei criteri di determinazione dei canoni per le concessioni delle gestioni aeroportuali, anche affidate da leggi speciali, demandata al CIPE, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. In questo caso, considerata la natura del canone, si è ritenuto di dover mantenere anche la competenza del Ministro delle finanze;

adozione del principio della progressività dei canoni medesimi in relazione al volume di traffico passeggeri e merci in ogni singolo aeroporto. Si tratta di una misura che dovrebbe consentire di evitare, tra l'altro, forme distorsive del mercato;

previsione dell'obbligo per le società di gestione aeroportuali di predisporre, entro il 31 dicembre 2000, un sistema di contabilità analitica separata per servizi e prodotti offerti. In tal modo si provvede ad una necessità avvertita da tempo che consente tra l'altro, finalmente, di vagliare le effettive utilizzazioni degli introiti delle società di gestione.

Rimangono comunque in vigore in via transitoria, sino all'attuazione della riforma sopra descritta, le procedure di determinazione dei diritti aeroportuali e dei canoni di concessione, previsti dalle disposizioni vigenti.

Articoli da 25 a 30 – *Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili*

Con effetto dall'anno 2001, è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, che sostituisce l'attuale im-

posta erariale sugli aeromobili di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Unitamente a tale sostituzione viene abrogata l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'imposta si applica in tutte le regioni e le province autonome.

Il gettito del tributo regionale è finalizzato, prioritariamente, al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e alla realizzazione degli interventi di disinquinamento acustico ed all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell'intorno dell'area aeroportuale. Tali ultimi interventi sono realizzati a cura delle regioni e delle province autonome sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999.

Le modalità applicative dell'imposta saranno stabilite con successivi decreti del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Soggetto passivo della imposta regionale è l'esercente l'aeromobile civile il quale provvede al versamento delle somme dovute in base ai decolli ed agli atterraggi effettuati nel trimestre negli aeroporti civili, entro il quinto giorno del mese successivo.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i voli di Stato, quelli sanitari ed i servizi di emergenza.

L'imposta da versare viene determinata in relazione alle tipologie degli aeromobili civili, suddivisi, in base alla certificazione acustica, nelle seguenti misure:

a) Classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25

tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) Classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale;

c) Classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI citato alla lettera b) e ad elica muniti di certificazione acustica.

Le misure dell'imposta sono state graduate in classi decrescenti rispetto alla rumorosità dell'aeromobile, sulla base delle certificazioni internazionali.

Le misure dell'imposta possono essere elevate del 50 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

Il gettito della nuova imposta regionale dovrebbe risultare sostanzialmente lo stesso della abrogata imposta erariale sugli aeromobili, aumentato di circa il 10 per cento per coprire le finalità di disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo delle po-

polazioni residenti nell'intorno dell'area aeroportuale.

Le regioni e le province autonome possono variare entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la misura dell'imposta, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale.

Alle regioni e alle province autonome viene attribuita anche la facoltà di differenziare le misure dell'imposta in relazione alla densità abitativa delle zone limitrofe all'aeroporto.

Il contenzioso è regolato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e per l'omesso versamento del tributo sono disciplinate con riferimento ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472.

Viene, inoltre, prevista la facoltà per le regioni e le province autonome di introdurre una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire due milioni, applicando i criteri stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti degli esercenti degli aeromobili che sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore superino le soglie predefinite di *standard* massimo di rumore accettabile da definire a cura del Ministero dell'ambiente.

Infine, sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni e le province autonome al fine di compensare la perdita di gettito per l'erario dovuta all'abrogazione dell'imposta sugli aeromobili.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Articolo 1. – *Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione*

Impatto costituzionale: trattandosi di normativa conforme a raccomandazioni OCSE, si ritiene che essa costituisca applicazione degli articoli 10 e 11 della Costituzione e non ponga problemi di costituzionalità.

Impatto comunitario: i criteri di individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata, stante l'avanzato processo comunitario di armonizzazione fiscale e gli orientamenti in tema di concorrenza fiscale dannosa, sono conformi al diritto comunitario.

Impatto normativo statale: la norma incide sul testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operando la modifica di due articoli del medesimo testo unico (articoli 20 e 76) e l'inserimento di una nuova disposizione (articolo 127-bis).

Impatto normativo regionale - autonomie locali: l'articolo non determina alcun impatto a livello regionale o delle autonomie locali in quanto la disciplina dallo stesso recata concerne l'applicazione dell'imposta ad imprese estere partecipate ed a soggetti non residenti.

Impatto amministrativo: le attività che l'amministrazione dovrà porre in essere in conseguenza della disposizione in esame si riferiscono agli adempimenti connessi all'onere della prova a carico delle imprese aventi ad oggetto l'effettivo svolgimento di una attività industriale e commerciale nel paese nel quale hanno sede.

Articolo 2. – *Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio*

Impatto costituzionale: non vi è, al riguardo, nulla da segnalare.

Impatto comunitario: la disposizione non pone problemi a livello comunitario.

Impatto normativo statale: la norma opera una modifica all'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: la disposizione non ha interferenze con la normativa regionale e con le autonomie locali.

Impatto amministrativo: la norma non comporta effetti sull'attività amministrativa.

Articolo 3. – *Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa*

Impatto costituzionale: non vi è nulla da segnalare.

Impatto comunitario: non appare scovra di problemi, sul piano comunitario, la disposizione che riconosce l'agevolazione per immobili in categoria D/1 ad esclusione di altri, utilizzati ad esempio da imprese di servizi. Si ritiene tuttavia che la norma, riferendosi all'intero settore industriale-manufatturiero (con il riferimento agli opifici è evidente la generalità dell'applicazione del beneficio a tali imprese) costituisce un misura di carattere generale, dovendosi ritenere che il legislatore abbia il potere di configurare in modo diverso la tassazione delle imprese produttive di beni rispetto alle imprese produttive di servizi, in presenza di differenze rilevanti nella struttura delle imprese medesime (ad esempio relativamente al rapporto fra capitale fisso e circolante).

Impatto normativo statale: la disposizione incide sull'articolo 2 della legge n. 133 del 1999, cosiddetto «collegato fiscale» alla manovra finanziaria per l'anno 1999.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: l'agevolazione fiscale recata dalla norma in questione riguarda una norma primaria che non investe profili di competenza delle autonomie locali.

Impatto amministrativo: non sono ravvisabili «ricadute» sull'attività dell'amministrazione finanziaria.

Articolo 4. – *Misure di razionalizzazione concernenti i buoni ordinari comunali*

Impatto costituzionale: la norma è in linea con il dettato costituzionale e mira a garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali territoriali.

Impatto comunitario: nulla da segnalare con riferimento ai principi della Carta costituzionale.

Impatto normativo statale: l'intervento normativo riguarda l'articolo 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: la modifica della norma primaria sopra indicata ha incidenza sulle autonomie locali nel senso che è volta a garantire le entrate degli enti territoriali.

Impatto amministrativo: non vi sono effetti sull'attività dell'amministrazione in quanto la disposizione incide prevalentemente sull'attività degli intermediari.

Articolo 5. – *Proroga dell'indetraibilità dell'IVA su veicoli*

Impatto costituzionale: nulla da segnalare.

Impatto comunitario: la norma risulta coerente con l'ordinamento comunitario, disponendo la proroga della indetraibilità dell'IVA sugli

acquisti di veicoli, in attesa dell'approvazione della direttiva comunitaria che regola le ipotesi di indetraibilità oggettiva dell'IVA sugli acquisti di taluni beni e servizi che soddisfano anche bisogni privati.

Impatto normativo statale: interessa l'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: si tratta di una disposizione che non ha alcun impatto a livello regionale o sulle autonomie locali.

Impatto amministrativo: non si rilevano conseguenze a livello amministrativo.

Articolo 6. - *Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero*

Impatto costituzionale: non vi sono profili di tensione con i principi costituzionali.

Impatto comunitario: l'esenzione IVA all'importazione di rottami, cascami, avanzi di metalli, carta da macero, stracci eccetera appare conforme all'articolo 14 della VI direttiva CEE.

Impatto normativo statale: riguarda vari articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: trattandosi principalmente di un intervento di coordinamento formale non vi sono incidenze con la normativa regionale e con le autonomie locali.

Impatto amministrativo: nulla da segnalare in considerazione della natura dell'intervento.

Articolo 7. - *Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche*

Impatto costituzionale: la norma costituisce attuazione dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione.

Impatto comunitario: si tratta di operazioni non imponibili ai fini IVA; la detrazione è legittima se nei limiti dell'articolo 5, paragrafo 1, n. 6, della citata VI direttiva.

Impatto normativo statale: interessa alcune disposizioni del testo unico in materia di imposte sui redditi.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: non vi è alcuna interferenza con norme regionali o con il sistema delle autonomie locali.

Impatto amministrativo: qualche conseguenza potrà in concreto verificarsi solo dopo l'emanazione del decreto previsto nel comma 3.

Articolo 8. - *Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse di concessione governativa e di imposta di bollo*

Impatto costituzionale: nulla da segnalare.

Impatto comunitario: non si ravvisano problematiche concernenti profili comunitari.

Impatto normativo statale: le modifiche operate con la disposizione riguardano l'articolo 2 della legge n. 127 del 1997, nonché l'articolo 5 della Tabella Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: non si ravvisa alcun punto di contatto con la legislazione regionale e le autonomie locali.

Impatto amministrativo: non si rinviene alcuna conseguenza sull'attività amministrativa.

Articolo 9. – *Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica*

Impatto costituzionale: costituisce attuazione dell'articolo 24 della Costituzione che sancisce il diritto di difesa, anche se trattasi di ricorso non giurisdizionale.

Impatto comunitario: nessun profilo di tensione con l'ordinamento comunitario.

Impatto normativo statale: la norma si riferisce alle tasse previste all'articolo 4 della legge n. 1018 del 1950.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: non si rinviene alcuna incidenza sulla legislazione regionale e sulle autonomie locali.

Impatto amministrativo: nessuna conseguenza sull'attività dell'amministrazione finanziaria.

Articolo 10. – *Razionalizzazione in materia di accisa sul metano per usi agevolati*

Impatto costituzionale: la norma costituisce attuazione degli articoli 32 e 38 della Costituzione.

Impatto comunitario: il competente Dipartimento del Ministero delle finanze, provvederà a comunicare la norma agli organi comunitari.

Impatto normativo statale: la disposizione non incide in modo sostanziale su norme di legge avendo una mera valenza interpretativa.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: la norma non presenta problemi di impatto sul sistema delle autonomie locali.

Impatto amministrativo: a seguito del chiarimento operato, gli Uffici del Dipartimento delle dogane, con proprio provvedimento amministrativo accorderanno il beneficio in questione ad impianti sportivi gestiti senza fine di lucro, orfanatrofi, case per handicappati ed istituti simili, soggetti nei confronti dei quali poteva essere in precedenza dubbia l'applicabilità di una aliquota d'imposta agevolata.

Articolo 11. - *Misure di neutralità fiscale in materia di autotrasporto*

Impatto costituzionale: nulla da segnalare.

Impatto comunitario: la norma costituisce recepimento di orientamenti della Commissione delle Comunità europee.

Impatto normativo statale: la modifica ha ad oggetto l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998.

Impatto regionale e sulle autonomie locali: non si rileva alcun impatto sull'assetto normativo regionale o delle autonomie locali.

Impatto amministrativo: la disposizione non determina conseguenze a livello amministrativo.

Articolo 12. - *Liquidazione della Società esattorie vacanti*

Impatto costituzionale: nulla da segnalare.

Impatto comunitario: non vi sono profili di tensione con l'ordinamento comunitario.

Impatto normativo statale: per effetto della disposizione, vengono meno gli effetti della legge 4 agosto 1977, n. 524.

Impatto regionale e sulle autonomie locali: stante la portata della norma (liquidazione della Società esattorie vacanti), non si ravvisa alcun impatto per le regioni o le autonomie locali.

Impatto amministrativo: la liquidazione della Società esattorie vacanti semplificherà le attività degli uffici del Ministero delle finanze preposti al controllo sui concessionari della riscossione.

Articolo 13. - *Forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari*

Impatto costituzionale: nulla da segnalare.

Impatto comunitario: non vi sono osservazioni da formulare.

Impatto normativo statale: la norma non ha effetti sostanziali su leggi statali, in quanto è piuttosto volta a dare soluzione alle problematiche concernenti i compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per gli anni 1998 e 1999.

Impatto regionale e sulle autonomie locali: non vi è alcuna interferenza con la normativa regionale e con le autonomie locali.

Impatto amministrativo: la disposizione faciliterà il componimento delle controversie tra Ministero delle finanze e ufficiali giudiziari relativamente ai compensi a questi spettanti.

Articolo 14. - *Semplificazione delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni*

Impatto costituzionale: la norma costituisce attuazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Impatto comunitario: nulla da segnalare.

Impatto normativo statale: non vi è incidenza su disposizioni primarie specifiche in quanto la norma delinea una particolare procedura per la riscossione delle somme iscritte in ruoli a seguito del controllo formale delle dichiarazioni fino al 1998.

Impatto regionale e sulle autonomie locali: non vi è alcuna interferenza.

Impatto amministrativo: gli effetti a livello amministrativo si concretano in una accelerazione del controllo formale delle dichiarazioni fino al 1998, controllo che costituisce il presupposto dell'invito al pagamento dei tributi dovuti inviato a cura dei concessionari della riscossione al contribuente.

Articolo 15. - *Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile*

Impatto costituzionale: nulla da segnalare.

Impatto comunitario: non è ravvisabile alcuna interferenza con l'ordinamento comunitario.

Impatto normativo statale: la norma rinvia ad un successivo regolamento per la individuazione degli importi relativi ai crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile, fino a concorrenza dei quali non si farà luogo al versamento diretto.

Impatto regionale e sulle autonomie locali: non si rinviene alcuna interferenza trattandosi di crediti erariali.

Impatto amministrativo: la disposizione semplificherà l'attività di gestione dei crediti in questione.

Articolo 16. - *Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione*

Impatto costituzionale: nulla da segnalare.

Impatto comunitario: nessuna interferenza a livello comunitario.

Impatto normativo statale: si interviene con legge su una disposizione del decreto legislativo n. 241 del 1997 in materia crediti e debiti che possono rientrare nella compensazione, in quanto risulta ormai scaduto il termine entro il quale poteva essere esercitato il potere correttivo in relazione allo stesso decreto legislativo.

Impatto regionale e sulle autonomie locali: nessuna osservazione da formulare.

Impatto amministrativo: la possibilità di individuare nel novero dei debiti e crediti compensabili anche altre entrate, comporterà un alleggerimento degli adempimenti amministrativi relativi alla gestione di tali entrate (se di competenza del Ministero delle finanze).

Articolo 17. – *Verifica delle incompatibilità dei giudici tributari*

Impatto costituzionale: attuazione dell'articolo 108 della Costituzione.

Impatto comunitario: nulla da segnalare.

Impatto normativo statale: la disposizione non comporta una diretta incidenza su specifiche disposizioni sostanziali.

Impatto regionale e sulle autonomie locali: nessuna conseguenza è al riguardo rilevabile.

Impatto amministrativo: la norma faciliterà la realizzazione di un sistema di contenzioso tributario improntato ad efficienza ed imparzialità.

Articolo 18. – *Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline*

Impatto costituzionale: attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Impatto comunitario: non si rinvencono profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Impatto normativo statale: la disposizione non comporta una diretta incidenza su specifiche disposizioni sostanziali.

Impatto regionale e sulle autonomie locali: la norma presuppone la individuazione delle aree sulle quali insisteranno le riserve naturali, da parte degli enti locali.

Impatto amministrativo: i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette ed i conseguenti atti di concessione di beni ricompresi in tali territori saranno emanati di concerto con il Ministro delle finanze.

Articolo 19. – *Norma interpretativa*

Impatto costituzionale: la norma costituisce attuazione dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione.

Impatto comunitario: la norma non pone problemi di compatibilità comunitaria avendo solo carattere interpretativo.

Impatto normativo statale: la norma interpreta l'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, concernente il riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, chiarendo che in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: non vi è alcuna interferenza con norme regionali o con il sistema delle autonomie locali.

Impatto amministrativo: la disposizione faciliterà il componimento delle controversie tra Ministero delle finanze ed eredi aventi titolo al riscatto degli alloggi.

Articolo 20. - *Concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto*

Impatto costituzionale: non vi sono profili da segnalare.

Impatto comunitario: la norma non pone problemi di compatibilità comunitaria.

Impatto normativo statale: la norma introduce una previsione finalizzata ad assicurare la concessione in uso gratuito agli enti ecclesiastici degli immobili dello Stato che siano adibiti a luoghi di culto.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: non vi è alcuna interferenza con norme regionali o con il sistema delle autonomie locali.

Impatto amministrativo: la norma prevede la predisposizione di un regolamento. Sulla base delle norme primarie e secondarie, l'amministrazione dovrà procedere alla predisposizione degli atti concessori.

Articolo 21. - *Realizzazione di immobili del Ministero delle finanze*

Impatto costituzionale: non vi è nulla da segnalare.

Impatto comunitario: la norma non presenta profili di possibile contrasto con la normativa comunitaria.

Impatto normativo statale: con la disposizione si introduce una modifica all'articolo 28, comma 2, della legge n. 28 del 1999, al fine di specificare di quali soggetti l'amministrazione finanziaria può avvalersi per reperire le risorse necessarie alla realizzazione dei programmi di costruzione, ammodernamento o acquisto di immobili da destinare a uffici unici del Ministero delle finanze.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: non vi è alcuna interferenza con norme regionali o con il sistema delle autonomie locali.

Impatto amministrativo: la norma avrà la conseguenza di rendere più spedite le procedure per la realizzazione dei suddetti programmi di adeguamento della dotazione di immobili dell'amministrazione finanziaria.

Articolo 22. - *Proroga di termini*

Impatto costituzionale: non vi sono elementi da segnalare.

Impatto comunitario: la norma non pone problemi di compatibilità comunitaria.

Impatto normativo statale: la disposizione modifica alcuni termini al fine di consentire l'esercizio delle deleghe recate dagli articoli 2 e 35 della legge n. 133 del 1999. La lettera b), inoltre differisce la data in cui dovranno entrare in vigore le nuove disposizioni in materia di trattamento tributario delle forme di previdenza integrativa per l'emanazione delle quali la medesima legge n. 133 del 1999 (articolo 3) ha previsto una specifica delega al Governo.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: non vi è alcuna interferenza con norme regionali o con il sistema delle autonomie locali.

Impatto amministrativo: la norma non avrà conseguenze sull'attività dell'amministrazione.

Articolo 23. - *Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano cambi*

Impatto costituzionale: non vi sono elementi da segnalare.

Impatto comunitario: la normativa costituisce adeguamento ai principi comunitari in materia.

Impatto normativo statale: la disposizione interviene sul decreto legislativo n. 319 del 1999 al fine di dare rilevanza anche ai fini fiscali al bilancio redatto dall'Ufficio italiano cambi ai sensi del decreto legislativo n. 43 del 1998.

Impatto normativo regionale e sulle autonomie locali: non vi è alcuna interferenza con norme regionali o con il sistema delle autonomie locali.

Impatto amministrativo: la norma non avrà conseguenze sull'attività dell'amministrazione.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - (*Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate*). - L'articolo in esame si integra, dal punto di vista funzionale, con gli articoli 76, comma 7-*bis*, e 96, comma 1-*bis*, del TUIR, nell'ambito del contrasto al fenomeno dell'elusione fiscale.

In particolare la norma intende limitare il ricorso, da parte dei soggetti passivi delle imposte sui redditi, alla costituzione di società di comodo in paesi con regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali) al solo scopo di approfittare di legislazioni fiscalmente favorevoli a fini prettamente elusivi.

La norma introduce nella nostra legislazione una *controlled foreign companies legislation*, ossia un corpo di regole in base al quale il reddito di una società controllata costituita in un «paradiso fiscale» viene assoggettato a tassazione nel paese della società controllante a prescindere dal momento di distribuzione del reddito stesso.

Soggetti passivi della norma sono i residenti in Italia che detengano, sia direttamente sia indirettamente, una partecipazione pari almeno al 25 per cento di un'impresa, società o altro ente residente in un «paradiso fiscale», ovvero una partecipazione di valore pari ad almeno lire 15 miliardi. Poiché la norma è indirizzata a scoraggiare le società di comodo, al comma 6 del proposto articolo 127-*bis* del TUIR, qualora l'attività svolta dal soggetto non residente partecipato sia esercitata nel paese in cui ha sede ed abbia effettivamente carattere industriale o commerciale, è prevista una causa d'esclusione dell'imputazione.

Effetto dell'introduzione della normativa in esame sarà un aumento del gettito d'imposta derivante dalla diminuzione del ricorso alle procedure elusive bersaglio del provvedimento in quanto la tassazione sarà rapportata ad una percentuale del reddito d'impresa proporzionale alle quote detenute e non agli utili distribuiti dal soggetto partecipato che possono essere in misura inferiore. Il momento impositivo, rispetto alla legislazione attuale, sarà quantomeno anticipato.

Il ricorso all'elusione indiretta sarà vanificato dal dettato del comma 1 dell'articolo 127-*bis* del TUIR che prevede che i redditi del soggetto partecipato vengano, in proporzione alle quote di partecipazione, imputati direttamente al soggetto detentore delle quote saltando eventuali soggetti intermedi. Si ricorda, a tale proposito, che il comma 1-*bis* dell'articolo 96 del TUIR esclude il beneficio della tassazione ridotta al 40 per cento per i dividendi esteri nel caso in cui provengano da «paradisi fiscali». Allo stato attuale per aggirare questa disposizione basta, in difetto di apposita normativa, far confluire i dividendi provenienti da soggetti residenti nei «paradisi fiscali» nel bilancio di soggetti residenti all'estero in paesi ai quali la riduzione del 40 per cento viene riconosciuta; ovviamente questi ultimi soggetti sono controllati da soggetti residenti. Il meccanismo

illustrato non sarà più attuabile con l'introduzione della normativa in esame.

La mancanza di dati specifici presso l'anagrafe tributaria rende estremamente difficoltosa una precisa valutazione dell'aumento di gettito; si ritiene, tuttavia, che l'incremento possa essere prudenzialmente stimato in circa lire 30 miliardi annue.

Gli effetti economici della norma, secondo quanto disposto dal comma 2, decorreranno dall'anno 2001 e vengono stimati, tenendo presente il meccanismo di saldo/acconto, in circa lire 55 miliardi di aumento di gettito per il primo anno per poi passare a lire 30 miliardi a regime.

Articolo 2. - (*Valutazione delle operazioni fuori bilancio*). - La norma in oggetto prevede l'aggiunta del comma 2-*bis* all'articolo 103-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, riguardante la valutazione fiscale dei contratti derivati su titoli, valute, tassi di interesse.

Tale comma estende a tutte le imprese commerciali i criteri di valutazione previsti fino ad ora per gli enti creditizi e finanziari avendo anche le imprese commerciali e industriali spesso nei loro bilanci contratti derivati.

La norma ha comunque carattere procedurale, serve infatti a colmare un vuoto legislativo che si era formato e che era già stato risolto in sede interpretativa.

Infatti l'Amministrazione (Direzione regionale delle entrate della Lombardia, risoluzione 18915/98) ha espresso parere favorevole ad un'interpretazione estensiva dell'articolo 103-*bis* del TUIR, in quanto viene ivi fissato il principio della «coerente valutazione» dei contratti derivati di copertura rispetto alle attività e passività sottostanti; anche in sede di istruzioni alla dichiarazione dei redditi si conferma tale parere.

Articolo 3. - (*Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa*). - L'articolo in oggetto modifica la disciplina della agevolazione degli investimenti di cui all'articolo 2 delle legge n. 133 del 1999 nella parte in cui vengono specificati i parametri per il calcolo della quota di reddito 2000 assoggettabile alla aliquota del 19 per cento.

Nello specifico si introduce la possibilità di computare gli investimenti e gli incrementi di capitale (conferimento in denaro ed utili accantonati a riserva) per il periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 (il 2000 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare) tenendo conto anche degli investimenti o degli incrementi di capitale incapienti nel 1999 i quali si sommeranno a quelli effettuati nel 2000, sempre tuttavia con il limite del minore tra i due ammontari.

A seguito della modifica proposta si avrà una riduzione di gettito IRPEG/IRPEF nel 2001 conseguente al maggiore reddito agevolabile. La stima complessiva di cassa in miliardi di lire è pertanto la seguente:

1999	2000	2001
-	-	- 260

Alla stima esposta si è giunti sulla base degli stessi dati e delle stesse metodologie utilizzate in sede di relazione tecnica al provvedimento originario. L'ammontare di investimenti in beni strumentali [di cui al comma 9, lettera *a*)] nonché l'ammontare di incremento di capitale [di cui al comma 9, lettera *b*)] eccedenti - pur effettuati nello stesso periodo - è risultato pari a circa 47.000 miliardi. A fronte di tale ammontare, tuttavia, l'ulteriore reddito IRPEG/IRPEF da assoggettare a tassazione separata con aliquota del 19 per cento è stimabile in circa 1.850 miliardi per i contribuenti persone giuridiche, società di persone e imprenditori individuali a contabilità ordinaria con conseguente perdita di gettito di circa 260 miliardi.

Ai fini della stima si è proceduto nel seguente modo: nei confronti dei contribuenti persone giuridiche sono state elaborate analiticamente le dichiarazioni dei redditi presentate nel 1996 mentre nei confronti degli imprenditori individuali e delle società di persone a contabilità ordinaria sono stati utilizzati i dati aggregati relativi agli investimenti, agli incrementi di capitale nonché alla aliquota implicita di imposta rispetto al reddito agevolato. Per le persone giuridiche, in particolare:

- sono stati in primo luogo calcolati, in capo ad ogni contribuente potenzialmente interessato al provvedimento (che abbia cioè effettuato nel primo esercizio di applicazione contestualmente operazioni di rafforzamento patrimoniale e dell'apparato produttivo), l'ammontare di investimenti o di incremento di capitale eccedenti rispettivamente l'incremento di capitale o l'investimento effettuato nello stesso periodo (tali ammontari, in misura pari a circa 20.000 ed a circa 16.200 miliardi, sono potenzialmente rinviabili all'esercizio successivo, ad incremento delle corrispondenti voci);

- è stata stimata, distintamente per ciascuna voce di eccedenza, quanta parte troverà nell'esercizio successivo capienza nei limiti dell'altra voce, per la parte non utilizzata per il rafforzamento effettuato nel periodo stesso. Tale stima è stata effettuata sulla base della capienza effettiva del singolo contribuente per il primo esercizio. Si ipotizzi una impresa che nel 1999 incrementi il proprio capitale per 60 ed effettui investimenti per 100; la quota di reddito assoggettabile alla aliquota del 19 per cento è pari a 60 mentre 40 sarà l'investimento eccedente, rinviato al 2000. Si ipotizza che l'impresa, a fronte di investimenti pari a 100, riesca a «coprirne» una quota pari al 60 per cento (ossia 60). Quindi, sul massimo teorico di agevolazione (100) si ipotizza che l'impresa possa trarne vantaggi fiscali pari a 60. L'anno successivo all'impresa resterà, pertanto, una «eccedenza» di investimenti (che non ha usufruito dell'aliquota agevolata) pari a 40; a tale eccedenza potrebbe essere applicata l'aliquota agevolata a condizione di un corrispondente aumento di capitale. Se si ipotizza che l'impresa riusirà anche in tale anno a «coprire» (attraverso un aumento di capitale) il 60 per cento della predetta eccedenza, ne conseguirà che l'ammontare che beneficerà dell'aliquota agevolata IRPEG sarà pari al 60 per cento di 40, ossia pari a 24. Sulla base di questa ipotesi sono

stati ottenuti un ammontare di investimenti e di rafforzamento patrimoniale «capiente» nell'esercizio successivo rispettivamente pari a circa 2.400 e 1.440 miliardi;

– per ogni contribuente sono state infine calcolate l'ulteriore quota di reddito IRPEG al 19 per cento e la corrispondente perdita di gettito (18 per cento della stessa), sulla base della capienza del reddito IRPEG, al netto della parte già assoggettata alla aliquota del 19 per cento in seguito alle operazioni di rafforzamento operate nell'esercizio stesso, rispetto all'ammontare di investimenti e di rafforzamento patrimoniale eccedente ma «capiente». Sono stati così calcolati un ammontare complessivo di reddito IRPEG al 19 per cento pari a circa 1.160 miliardi ed una perdita conseguente pari a circa 210 miliardi.

Per quanto riguarda i contribuenti imprenditori individuali e società di persone a contabilità ordinaria, a fronte di una stima complessiva di eccedenze lorde pari a circa 10.600 miliardi, di cui «capienti» l'anno successivo per circa 1.190 miliardi, si sono stimati un ammontare ulteriore di reddito IRPEF a tassazione separata al 19 per cento pari a circa 690 miliardi ed una riduzione di gettito IRPEF conseguente pari a circa 50 miliardi.

Complessivamente, la perdita di gettito pari a 260 miliardi per l'anno 2001, di fatto, trova copertura nell'ambito delle risorse previste dal comma 13 dell'articolo 2 della legge n. 133 del 1999.

Tale minore gettito si evidenzierà interamente in sede di saldo 2001 senza effetto in termini di acconto, per espressa previsione di legge (articolo 2, comma 12).

Con riferimento alla lettera *b*) del comma 1 invece la norma rimuove una condizione che avrebbe potuto generare incertezze interpretative, prevedendo semplicemente la necessità che gli immobili della categoria D/1 (immobili strumentali per natura) siano utilizzati dal possessore per l'esercizio della propria impresa: non si ritiene che tale modifica possa generare variazioni significative in termini di gettito.

Articolo 5. - (*Proroga di indetraibilità dell'IVA sui veicoli*). – L'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dispone al comma 1, lettera *c*), l'esclusione della detraibilità ai fini IVA dei costi relativi all'acquisto o all'importazione, alla manutenzione e riparazione, i canoni di locazione finanziaria o noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

La presente nota intende valutare gli effetti di gettito di un'ulteriore proroga di questa disposizione.

L'analisi dei dati delle dichiarazioni IVA non consente di trarre informazioni esaustive al riguardo in quanto, pur essendo presente un campo del quadro F delle dichiarazioni denominato «Acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta», questo comprende tutti gli acquisti indetraibili menzionati nell'articolo 19-*bis*1, comma 1.

È stato quindi utilizzato il dato ISTAT di contabilità nazionale relativo alla spesa per investimenti di imprese in autovetture per l'anno 1997, pari a 16.850 miliardi di lire, rispetto ad una spesa complessiva in autovetture di circa 65.000 miliardi.

Da tale cifra occorre escludere gli acquisti relativi a quei settori che, per loro natura, sono da considerare alla stregua di consumatori finali e quindi non godrebbero in ogni caso del diritto alla detrazione:

1) enti pubblici e privati. Da una precedente indagine statistica sugli atti del Pubblico registro automobilistico risulta una spesa per autovetture attribuibile a detti enti pari a circa 200 miliardi;

2) banche, assicurazioni, ospedali ed altri settori esenti con IVA non detraibile. La relativa spesa è stata valutata in 230 miliardi sulla base dei dati delle dichiarazioni relativi agli acquisti indetraibili e supponendo che l'intero importo sia riferibile alle autovetture.

Sono ancora da sottrarre gli acquisti effettuati da agenti e rappresentanti di commercio che, invece, sono già esclusi dalla limitazione del diritto a detrazione di cui all'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera *c*).

Partendo dal numero complessivo dei soggetti in questione (circa 315.000), ipotizzando un costo medio per autovettura pari a lire 35.000.000 ed un rinnovo ogni 4 anni si ha:

$$315.000 \times 35.000.000 \times 25 \text{ per cento} = 2.750 \text{ miliardi.}$$

L'ultima esclusione riguarda gli autoveicoli di cui alla lettera *d*) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; questi, infatti, non rientrano nella tipologia di beni inclusi nella lettera *c*) dell'articolo 19-*bis*1, ma sono invece menzionati nella lettera *b*) dello stesso articolo. Trattasi di autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubi e di quelle con motore diesel superiore a 2.500 centimetri cubi.

Sulla base dei dati statistici sulle immatricolazioni distinte per «segmento», è stato possibile stimare la quota di spesa relativa a questa tipologia di autovetture in un 15 per cento.

In sintesi, l'ammontare della spesa per l'acquisto di autovetture indicate nell'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera *c*), è dato da:

	<i>(in miliardi di lire)</i>
Spesa complessiva per investimenti in autovetture ...	16.850
Spesa di enti pubblici e privati	- 200
Spesa di settori esenti con IVA non detraibile	- 230
Spesa di agenti e rappresentanti di commercio	- 2.750
	<hr/>
	13.670
Spesa per autovetture di cilindrata maggiore di 2.000 centimetri cubi (13.670 x 15 per cento)	- 2.050
	<hr/>
Totale spesa autovetture di cui all'articolo 19- <i>bis</i> 1, comma 1, lettera <i>c</i>)	11.620

L'IVA che continua ad essere detraibile, corrispondente alla spesa lorda sopra calcolata è data da:

$$11.620 : 1,20 \times 20 \text{ per cento} = 1.937 \text{ miliardi.}$$

La spesa dell'anno 1995 per manutenzione e riparazione di tutti gli autoveicoli ad uso privato risulta pari a 24.375 miliardi (Conto nazionale dei trasporti).

Considerando l'incremento delle auto circolanti nel periodo 1995-1997 (30.977.000 : 30.400.000 = 1,019) e la variazione dell'indice dei prezzi nello stesso periodo (1,057) è possibile pervenire alla stima della spesa per l'anno 1997:

$$24.375 \times 1,019 \times 1,057 = 26.254 \text{ miliardi.}$$

Tale valore è ovviamente riferito alla manutenzione di tutte le autovetture circolanti che appartengono a privati ed imprese.

Per determinare la quota relativa alle imprese per le quali è attualmente impedita la detrazione dell'IVA è possibile utilizzare il rapporto esistente tra le auto nuove acquistate dalle stesse imprese ed il totale delle auto acquistate:

$$11.620 : 65.000 \times 26.254 = 4.693 \text{ miliardi;}$$

cui corrisponde un'IVA indetraibile pari a:

$$4.693 : 1,20 \times 20 \text{ per cento} = 782 \text{ miliardi.}$$

Nel caso in cui le autovetture acquistate nell'esercizio delle imprese siano impiegate anche per uso personale, la detrazione non spetterebbe in pieno ma andrebbe commisurata percentualmente all'effettivo impiego nell'attività.

Tale percentuale può variare a seconda del tipo di impresa e di attività, ma si può ragionevolmente ipotizzare che essa sia pari al 71 per cento (5 giorni lavorativi settimanali) per le attività professionali ed autonome ed al 100 per cento per le altre imprese.

In mancanza di dati puntuali, si ritiene plausibile l'applicazione di una percentuale media di utilizzo per l'impresa pari all'85 per cento.

Per cui i valori finali dei precedenti calcoli andrebbero così corretti:

autovetture:

$$1.937 \times 85 \text{ per cento} = 1.646 \text{ miliardi;}$$

manutenzione autovetture:

$$782 \times 85 \text{ per cento} = 665 \text{ miliardi.}$$

Per ciò che riguarda i ciclomotori ed i motocicli, in mancanza di informazioni dettagliate sugli acquisti da parte di imprese, sono stati utilizzati i dati dell'indagine campionaria ISTAT sui consumi delle famiglie con l'ipotesi che il rapporto esistente tra la spesa in ciclomotori-motocicli e quelle in autovetture (6,2 per cento) sia simile a quella delle imprese.

Applicando questa percentuale direttamente ai risultati finali del calcolo relativo all'acquisto ed alla manutenzione delle autovetture si ottiene:

ciclomotori e motocicli:

$$1.646 \times 6,2 \text{ per cento} = 102 \text{ miliardi};$$

manutenzione ciclomotori e motocicli:

$$665 \times 6,2 \text{ per cento} = 41 \text{ miliardi.}$$

La lettera *d*) dell'articolo 19-*bis*¹ ammette in detrazione l'IVA assolta per l'acquisto di carburanti e lubrificanti solo se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto delle autovetture.

Ne consegue che, in caso di proroga della lettera *c*), l'IVA sui carburanti e lubrificanti continuerebbe ad essere limitatamente detraibile.

Dal Conto nazionale dei trasporti risulta che nell'anno 1995 la spesa per carburanti e lubrificanti delle autovetture private è stata rispettivamente di 43.112 miliardi e di 7.157 miliardi per un totale di 50.269 miliardi.

Con lo stesso procedimento utilizzato per le spese di manutenzione si perviene alla stima della spesa per l'anno 1997:

$$50.269 \times 1,019 \times 1,057 = 54.144 \text{ miliardi.}$$

La quota relativa alle imprese per le quali continua ad essere impedita la detrazione dell'IVA è anche qui calcolata mediante l'utilizzazione del rapporto tra le auto nuove acquistate:

$$11.620 \times 65.000 \times 54.144 = 9.679 \text{ miliardi};$$

cui corrisponde un'IVA pari a:

$$9.693 : 1,20 \times 20 \text{ per cento} = 1.615.$$

Sottraendo dal valore ora ottenuto la quota di uso personale si ha:

$$1.615 \times 85 \text{ per cento} = 1.373 \text{ miliardi.}$$

L'IVA relativa ai carburanti e lubrificanti per motocicli e ciclomotori sarà invece pari a:

$$1.373 \times 6,2 \text{ per cento} = 85 \text{ miliardi.}$$

Non si ritiene necessario affrontare un discorso specificamente riferito alla detraibilità dei canoni di locazione e *leasing*, in quanto i veicoli oggetto di questo tipo di contratti sono già stati considerati nell'ammontare totale degli acquisti delle imprese. Si può infatti supporre che l'ammontare annuo dei canoni percepiti dalle imprese che concedono autovetture in locazione e *leasing* sia paragonabile alla spesa annua per l'acquisto di veicoli. L'IVA assolta dai concedenti per l'acquisto delle autovetture, che a normativa vigente è già detraibile in quanto costituiscono l'oggetto dell'attività, è quindi compensata dall'IVA sui canoni versata dai conduttori.

In conclusione, la proroga al 31 dicembre 2000 della limitazione del diritto a detrazione di cui al citato articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), comporta un gettito IVA di competenza pari a circa 3.912 miliardi.

Acquisto autovetture	1.646
Acquisto ciclomotori e motocicli	102
Manutenzione autovetture	665
Manutenzione ciclomotori e motocicli	41
Carburanti e lubrificanti per autovetture	1.373
Carburanti e lubrificanti per ciclomotori e motocicli ...	85
	<hr/>
TOTALE ...	3.912
	<hr/> <hr/>

È da considerare che tale importo non rappresenta un gettito aggiuntivo rispetto alla normativa vigente in quanto la proroga viene concessa senza soluzione di continuità.

Articolo 6. - (*Norme di modifica formale in materia di rottami*). - L'articolo in esame prevede un adeguamento delle norme riguardanti le operazioni di vendita e/o acquisto di rottami, cascami eccetera, chiarificando i riferimenti ai commi inerenti la materia, contenuti nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Attesa la natura meramente formale dell'articolo, non si evidenzia alcun effetto sul gettito.

Articolo 7. - (*Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche*). - Si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale al fine di individuare le tipologie e le caratteristiche di prodotti editoriali e delle dotazioni informatiche ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni e fondazioni con finalità di assistenza e beneficenza, nonché ad ONLUS e istituzioni scolastiche.

L'articolo in sostanza vuole favorire la rimozione degli ostacoli di natura fiscale che allo stato disincentivano le donazioni di tali beni, altrimenti destinati alla rottamazione.

Il provvedimento, pertanto, pur essendo suscettibile di produrre effetti negativi sul gettito, di fatto produce una perdita irrilevante.

Articolo 8. - (*Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse di concessioni governative e di imposta di bollo*). - Al comma 3 è prevista l'abolizione dell'imposta di bollo riguardante la legalizzazione delle fotografie prescritta per il rilascio di documenti personali.

Da un'indagine campionaria compiuta presso la Questura di Roma risulterebbe che il numero dei documenti interessati a livello nazionale possa essere pari a circa cinquecentomila.

La perdita di gettito, pertanto, viene così quantificata su base annua in 10 miliardi.

Per l'anno 2000 il minor introito è valutabile in circa 6 miliardi.

Articolo 10. - (*Accisa sul metano per usi agevolati*). - Il minor introito per l'erario derivante dall'applicazione delle disposizioni in argomento è stimabile su base annua in un importo pari a 20 miliardi di lire così ripartito:

esercizi di ristorazione:	13 miliardi
impianti sportivi:	4 miliardi
istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, orfani, anziani e degli indigenti:	3 miliardi

Per l'anno 2000 il minor introito è valutabile in circa 10 miliardi.

Articolo 11. - (*Misure compensative in materia di autotrasporto*). - Sulla base dei dati relativi all'autotrasporto merci per conto proprio e per conto terzi contenuti nel piano dei trasporti riferito all'anno 1996, l'onere relativo al mancato aumento di aliquota per il 1999, pari a lire 33,26 per litro per i primi 10 mesi (onere stimato in 194 miliardi) e a lire 8,26 per litro per i restanti due mesi in virtù delle disposizioni contenute nel decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 (onere stimato in 11 miliardi), sarebbe in termini di sola accisa, complessivamente di lire 205 miliardi.

Per l'anno 2000, considerando il ripristino delle aliquote vigenti anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto-legge, l'onere relativo al mancato aumento di aliquota ammonterebbe, in termini di sola accisa, a circa 233 miliardi, salvo eventuali incrementi di aliquota decisi in corso di anno per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Tali importi trovano comunque copertura con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999 istitutivo della cosiddetta *carbon tax*.

Articolo 14. - (*Recupero dell'arretrato in materia di controllo formale delle dichiarazioni*). - La disposizione prevede la possibilità di una definizione agevolata delle iscrizioni a ruolo derivanti dall'attività di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 1994-1998 e delle dichiarazioni IVA presentate negli anni 1995-1998, il cui ruolo si renda esecutivo entro il 31 dicembre 2000.

La definizione agevolata comporta per il contribuente il pagamento delle imposte e degli interessi nell'intera misura e delle sanzioni ridotte alla metà, a condizione che il versamento di quanto richiesto nell'apposita comunicazione, peraltro non impugnabile, avvenga entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione medesima; in caso contrario, ossia quando il contribuente non ritenga opportuno procedere alla definizione agevolata, sarà emessa un'ordinaria cartella a cura del competente concessionario della riscossione.

La norma è volta all'accelerazione della riscossione dei predetti ruoli entro la fine del terzo mese successivo a quello di consegna dei

ruoli al sistema dei concessionari. Stante la tempistica da adottare, quindi, nell'anno 2000 si verificheranno introiti per importi che, a seguito dell'ordinaria procedura di riscossione, non sarebbero stati incassati prima del 2001.

La perdita di gettito in termini di cassa derivante dalla definizione agevolata è stimabile in circa 800 miliardi, alla quale corrisponde, per i minori compensi da erogare ai concessionari della riscossione, un risparmio stimabile in circa 100 miliardi.

Il differenziale relativo al minore incasso derivante dall'abbattimento della sanzione si stima possa essere oggetto di compensazione per i seguenti motivi:

- maggiore propensione al pagamento da parte dei contribuenti a seguito dell'importo «agevolato» delle sanzioni da corrispondere per la violazione commessa;

- conseguente risparmio di capacità operativa e di risorse degli uffici finanziari preposti alla liquidazione delle dichiarazioni, ai quali competono il primo esame del ricorso del contribuente e l'eventuale predisposizione delle deduzioni per la Commissione tributaria provinciale, nonché all'assistenza nei vari gradi di giudizio;

- risparmi sugli interessi derivanti dall'anticipazione dei pagamenti e dalla conseguente disponibilità anticipata.

Si ritiene, pertanto, che la disposizione in esame sia a sostanziale invarianza di gettito.

Articolo 15. - (*Annulamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile*). - I crediti erariali iscritti in articoli di campione penale e/o civile consistono, come noto, nelle spese per la registrazione di sentenze penali e civili. La gestione di tali spese avviene tramite le cancellerie che versano tali somme in esattoria.

La norma in questione intende risolvere contabilmente vecchie partite residuali (oggi, in genere, le spese in questione sono soggette a tassa fissa di lire 100.000) la cui perdita di gettito è da considerare irrilevante. Inoltre è appena il caso di far presente che la norma consente minori spese di esazione.

Articolo 20. - (*Edifici di culto*). - Si ritiene che eventuali effetti sul gettito relativi all'articolo in esame possano determinarsi solo dopo l'emanazione del regolamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, indicante le modalità di concessione dei beni immobili in oggetto.

Articolo 22. - (*Proroga di termini*). - La norma prevede il differimento dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi, previsti dalla legge n. 133 del 1999, concernenti il riordino dell'imposizione diretta sui redditi d'impresa e la predisposizione di testi unici in materia fiscale.

La disposizione non comporta variazioni di gettito.

CAPO IV. - *Diritti e tasse aeroportuali.* - La disposizione sulla razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali non comporta oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di trasformazione di tributi aeroportuali in tariffe e di rinvio ad una successiva determinazione del CIPE, per quanto concerne la futura determinazione sia delle tariffe che dei canoni.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni che, tra l'altro, sostituiscono con un'unica imposta le precedenti imposte in materia, si fa presente che il gettito della nuova imposta dovrebbe risultare sostanzialmente lo stesso della abrogata imposta erariale sugli aeromobili, aumentato di circa il 10 per cento. La perdita di gettito per lo Stato trova copertura nella riduzione di trasferimenti alle regioni a statuto ordinario.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

«Art. 127-bis. - *(Disposizioni in materia di imprese estere partecipate)*. - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento di una impresa, di una società o di altro ente residente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati al soggetto residente in proporzione alla partecipazione da esso detenuta.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite di partecipazione di cui al comma 1, si tiene conto delle azioni o quote, dei diritti di voto o dei diritti relativi alla distribuzione di utili o riserve.

4. Si considerano aventi un regime fiscale privilegiato gli Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, della mancanza di accordi internazionali, ovvero di altri criteri equipollenti.

5. Le disposizioni del comma 1 si applicano in ogni caso quando la partecipazione abbia un valore di almeno 15 miliardi di lire.

6. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se l'impresa, la società o altro ente non residente svolge principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese nel quale ha sede.

7. I redditi imputati ai sensi del comma 1 sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, senza tenere conto delle perdite di precedenti periodi d'imposta.

8. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 ottobre 1999, concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti per l'importo eccedente l'ammontare complessivo assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti.»;

b) all'articolo 76, i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi un regime fiscale privilegiato. Si considerano aventi un regime fiscale privilegiato gli Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adegua-

to scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equipollenti.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma *7-bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma *7-bis* aè comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo *127-bis*.»;

c) nell'articolo 20, comma 2, lettera *b)*, le parole: «di cui alle lettere *h)* e *i)*», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *c)*, *f)*, *h)*, *h-bis)*, *i)* e *l)*».

2. Le disposizioni del presente articolo, ove non sia stabilito diversamente, si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Art. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)

1. Nell'articolo *103-bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Art. 3.

(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa)

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo».

b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: «utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riguardo ai periodi d'imposta per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Misure di razionalizzazione concernenti i buoni ordinari comunali)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il secondo

periodo è sostituito dai seguenti: «L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo stato di previsione del Ministero dell'interno».

2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 15 giorni dalla medesima data.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 5.

(Proroga dell'indetraibilità dell'IVA su veicoli)

1. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2,

comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

Art. 6.

(Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, comma 3, lettera e), le parole: «settimo ed ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo e nono»;

b) nell'articolo 68, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74;»;

c) nell'articolo 74, decimo comma, le parole: «del settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo comma»;

d) nell'articolo 74, undicesimo comma, le parole: «al settimo comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo comma» e le parole «all'ottavo comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al nono comma».

2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «commi settimo e ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «commi ottavo e nono».

Art. 7.

(Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche)

1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli istituti di prevenzione e pe-

na nonché alle istituzioni scolastiche, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 8.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse di concessioni governative e di imposta di bollo)

1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, con i quali sono

state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.

3. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo».

4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: «esecutivo» è sostituita dalle seguenti: «, anche esecutivo,» e le parole da: «degli esattori» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».

Art. 9.

(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica)

1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono soppresse.

Art. 10.

(Razionalizzazione in materia di accisa sul metano per usi agevolati)

1. Nella nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «negli esercizi di ristorazione e» sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: «nel settore alberghiero,» sono inserite le seguenti: «negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamen-

te ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro,»;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.».

Art. 11.

(Misure di neutralità fiscale in materia di autotrasporto)

1. La lettera *e*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente:

«*e*) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di portata utile superiore a 9 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 12.

(Liquidazione della Società esattorie vacanti spa)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.

2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennità annuale liquidate alla Società esattorie vacanti spa.

Art. 13.

(Forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari)

Stralciato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento (v. atto Senato n. 4336-bis)

1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.

2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.

3. Le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici come individuati nel comma 1 del presente articolo.

4. In caso di accettazione della corrispondenza delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui al numero 2) dell'articolo 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni 1998 e 1999,

sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 14.

(Semplificazione delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni)

1. Per la riscossione delle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i concessionari del servizio nazionale di riscossione inviano al debitore, entro la fine del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo, una comunicazione contenente l'invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni nella misura ridotta della metà.

2. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, inviata tramite servizio postale, devono essere pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'invio della comunicazione stessa.

3. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 2, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella.

4. La remunerazione spettante ai concessionari sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 15.

(Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorché l'importo da versare costituisce il residuo di un importo originariamente più elevato.

Art. 16.

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione)

1. Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, la lettera *h-ter*) è sostituita dalla seguente:

«*h-ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore».

Art. 17.

(Verifica delle incompatibilità dei giudici tributari)

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla verifica delle ipotesi di incompatibilità di tutti i componenti delle commissioni tributarie e adotta le relative determinazioni di decadenza. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che siano magistrati ordinari o amministrativi o pubblici dipendenti, sono dispensati dalle rispettive funzioni per il predetto periodo di dieci mesi, su richiesta del Consiglio stesso.

Art. 18.

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline)

1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni.

Articoli da 18 a 21 stralciati ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento (v. atto Senato n. 4336-ter)

Art. 19.

(Norma interpretativa)

1. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

Art. 20.

(Concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto)

1. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato.

Art. 21.

(Realizzazione di immobili del Ministero delle finanze)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: «banche», ovunque ricorra, è sostituita da: «imprese».

Art. 22.

(Proroga di termini)

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: «1° giugno 2000», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2001»;

c) all'articolo 35, comma 1, le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2001».

Art. 23.

(Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano cambi)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il bilancio compilato in conformità dell'ar-

articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari».

2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

CAPO IV

DIRITTI E TASSE AEROPORTUALI

Art. 24.

(Razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali)

Stralciato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento (v. atto Senato n. 4336-quater)

1. I diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili e di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, nonché la tassa erariale sullo sbarco e l'imbarco delle merci trasportate di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono trasformati a partire dal 1° gennaio 2001 in corrispondenti tariffe applicate dai gestori aeroportuali.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 1 e i metodi per il loro periodico adeguamento sono stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, in attuazione dei principi stabiliti dalla deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, recante «Linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità» e degli obiettivi di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 189 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I criteri terranno conto altresì della eventuale opportunità di differenziazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo in funzione della tipologia di trasporto e, più in generale,

degli indirizzi programmatici che il Ministero dei trasporti e della navigazione ed il CIPE potranno esprimere, fermo restando il divieto di discriminazione tra operatori. La determinazione dei parametri tariffari in applicazione dei criteri e dei metodi predetti è effettuata dal Ministro dei trasporti e della navigazione e recepita nei contratti di programma stipulati con i gestori aeroportuali, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano altresì alla determinazione delle misure di copertura dei costi dei servizi di controllo e di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché alla determinazione dei diritti sulla fornitura dei carburanti per aeromobili applicate dalle società di gestione aeroportuale o da imprese che esercitano tale esercizio in subappalto.

4. Il CIPE, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, stabilisce i criteri di definizione dei canoni per le concessioni di gestione aeroportuale, di cui al comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dal comma 188 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche affidate da leggi speciali, sulla base del principio della progressività dei canoni rispetto al volume di traffico passeggeri e merci su ciascun aeroporto.

5. Le società di gestione degli aeroporti sono tenute a predisporre entro e non oltre il 31 dicembre 2000 un sistema di contabilità analitica separata per servizi e prodotti offerti. Tale contabilità deve essere certificata, con oneri a carico del gestore aereo-

portuale, da una società di certificazione indicata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Nelle more dell'attuazione della riforma prevista dai commi da 1 a 5, i diritti aeroportuali e di imbarco nonché i canoni restano determinati secondo le procedure previste dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, dal decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, dal predetto comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993 e dal citato comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 251 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 351 del 1995, e successive modificazioni.

Art. 25.

(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 27 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio

1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.

Art. 26.

(Soggetto obbligato ed esenzioni)

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 25 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni trimestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

Art. 27.

(Determinazione e versamento dell'imposta)

1. L'imposta di cui all'articolo 25 è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) Classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) Classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo

2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

c) Classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere elevate del 50 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

Art. 28.

(Poteri delle regioni e delle province autonome)

1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 27 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale.

Art. 29.

(Sanzioni e contenzioso)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'impo-

sta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Il contenzioso è regolato dalla norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 25, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministero dell'ambiente.

Art. 30.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 8 e 10, valutate complessivamente in lire 16 miliardi per l'anno 2000 e in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per l'anno 2001 e successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

